

Causa C-331/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

25 maggio 2023

Giudice del rinvio:

Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Afdeling Gent
(Tribunale di primo grado delle Fiandre Orientali, sede di Gent,
Belgio)

Data della decisione di rinvio:

22 maggio 2023

Ricorrente:

Dranken Van Eetvelde NV

Convenuto:

Belgische Staat

Oggetto del procedimento principale

Il procedimento principale verte su evasione dell'IVA con fatture falsificate.

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Nella presente domanda di pronuncia pregiudiziale sulla base dell'articolo 267 TFUE il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia, in sostanza, di verificare la conformità dell'articolo 51 bis, § 4, del codice dell'IVA belga (in prosieguo: il «WBTW») rispetto al principio di proporzionalità, al principio di neutralità fiscale e all'articolo 205 della direttiva IVA. Il giudice desidera anche sapere se il cumulo di sanzioni amministrative e penali nella presente causa sia compatibile con il principio del ne-bis-in-idem, sancito all'articolo 50 della Carta.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 51 bis, §4, WBTW violi l'articolo 205 [della direttiva 2006/112 in combinato disposto con] il principio di proporzionalità, atteso che tale disposizione prevede una responsabilità generale incondizionata che il giudice non può valutare in funzione del contributo di ciascuno alla frode fiscale.
- 2) Se l'articolo 51 bis, § 4, WBTW violi l'articolo 205 della [direttiva 2006/112] relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con il principio di neutralità dell'IVA, ove detta disposizione debba essere interpretata nel senso che un soggetto è responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA al posto del debitore dell'imposta, senza che si debba tenere conto del diritto alla detrazione dell'IVA che può essere esercitato dal debitore legale.
- 3) Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che consente un cumulo di sanzioni (amministrative e penali) di carattere penale derivanti da procedimenti diversi, per fatti identici sotto il profilo fattuale, commessi tuttavia in anni successivi (ma che, considerati sotto il profilo penale, verrebbero ritenuti come un reato continuato con un unico disegno criminoso), e rispetto a cui i fatti per un anno sono perseguiti in via amministrativa e quelli per un altro anno sono perseguiti penalmente. Se i fatti in parola non siano considerati come inscindibilmente connessi tra loro, perché perpetrati in anni successivi.
- 4) Se l'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale in base alla quale nei confronti di un soggetto può essere avviato un procedimento di imposizione di una sanzione pecuniaria amministrativa di natura penale a causa di fatti per i quali questi è già stato condannato penalmente in via definitiva, laddove entrambi i procedimenti sono condotti in modo totalmente indipendente tra loro, e l'unica garanzia che il grado di severità dell'insieme delle sanzioni inflitte corrisponda alla gravità dell'infrazione di cui trattasi consiste nel fatto che il giudice tributario può effettuare un controllo di proporzionalità nel merito, mentre la normativa nazionale non prevede norme al riguardo e neppure regole che consentono all'autorità amministrativa di tenere conto della sanzione penale già inflitta.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, articolo 50 (ne bis in idem).

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, articolo 205 (responsabilità solidale per l'assolvimento dell'IVA).

Disposizioni di diritto nazionale fatte valere

Costituzione, articoli 10 (principio di uguaglianza), 11 (divieto di discriminazione) e 172 (principio di uguaglianza fiscale).

Btw-wetboek (Codice IVA), articoli 51 bis, § 4 (responsabilità solidale per l'assolvimento dell'IVA), 70, §§ 1 e 2 (sanzioni pecuniarie), 84ter (obbligo di comunicazione di sospetti di evasione fiscale in caso termine di prescrizione prolungato), 85, § 1 (riscossione).

Wetboek van strafvordering (codice di procedura penale, Belgio), articolo 29, paragrafo 3 (l'amministrazione tributaria deve segnalare alla procura indizi dell'esistenza di una frode).

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente è un commerciante di bevande. L'autorità tributaria belga ha esaminato le sue dichiarazioni IVA per l'esercizio 2011 ed ha riscontrato irregolarità. La ricorrente avrebbe emesso fatture false per la fornitura di bevande a privati. In realtà le bevande venivano fornite a clienti soggetti a imposta (gestori di strutture ricettive/alberghiere/di ristorazione) che le rivendevano «in nero».
- 2 Già in 2 controlli fiscali precedenti (per gli esercizi 2001-2002 e 2004) erano state constatate le medesime infrazioni. Per tale motivo la ricorrente è stata condannata con sentenze del 10 aprile 2008 e del 17 novembre 2008. Ogni volta alla ricorrente è stata inflitta una sanzione pecuniaria.
- 3 Il 21 dicembre 2018 la ricorrente ha impugnato dinanzi al giudice del rinvio un'ingiunzione di pagamento emessa il 10 dicembre 2018 per la riscossione dell'IVA dovuta e delle sanzioni pecuniarie.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 4 La ricorrente sostiene che, ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia, nessuno può essere tenuto incondizionatamente responsabile per la frode di un altro (come invece previsto dall'articolo 51 bis, §4 WBTW). Siffatta responsabilità incondizionata va oltre quanto necessario per salvaguardare gli interessi dell'erario e per lottare contro la frode fiscale (v. sentenze della Corte di giustizia del 21/12/2011 e dell'11/05/2006 e altra giurisprudenza citata in dette sentenze). In tal modo si viola il principio di proporzionalità.
- 5 Il convenuto ritiene che la responsabilità incondizionata per l'assolvimento dell'IVA non sia in contrasto con il principio di proporzionalità o con quello di neutralità dell'IVA e che il principio del ne bis in idem non sia violato.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 6 Poiché l'articolo 51 bis, § 4, WTBW prevede una responsabilità incondizionata per l'assolvimento dell'IVA, detta disposizione potrebbe essere in contrasto con il principio di proporzionalità e/o il principio di neutralità dell'IVA.
- 7 Inoltre è stato fatto valere anche il principio del ne bis in idem. Sulla base di tale principio è escluso un secondo giudizio penale dello stesso soggetto per gli stessi fatti, dopo una prima condanna definitiva di natura penale. Il principio in parola verrebbe applicato diversamente a seconda che riguardi le imposte sul reddito o in materia di IVA.
- 8 Infine si pone anche la problematica del cumulo di una sanzione amministrativa e una sanzione penale relativo a un unico disegno criminoso, un problema giuridico importante che deve essere valutato alla luce dei principi generali del diritto dell'Unione.
- 9 Una risposta a queste domande assume rilevanza per poter valutare se la ricorrente debba assolvere le imposte evase.